



COMUNE di ARCISATE

(Prov. di Varese)

Determinazione del Responsabile

SEGRETARIO GENERALE

N° 67

del

27-07-2021

**OGGETTO :ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE”
- COSTITUZIONE PARTE STABILE FONDO ANNO 2021”**

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017**, come certificato dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI** inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaurientemente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta agli accordi pertinenti la contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero

- l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Considerato che l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 è stato oggetto di abrogazione espressa da parte dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 436, della Legge n. 147/2013 pari ad € 5.235,71;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il seguente periodo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 dispone:

«..Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020 pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020 all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare esplicativa al richiamato D.M. pubblicata in data 08/06/2020, ha chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Dato atto che:

- non risulta ancora possibile stimare la consistenza dotazionale dell'anno 2021, per cui risulta opportuno e necessario procedere alla costituzione della sola parte stabile del Fondo delle risorse decentrate anno 2021, al fine di legittimare l'erogazione degli istituti di salario accessorio con periodicità mensile incidenti su tale Fondo, come già disciplinari dal CCDI parte normativa 2018/2021;

- con successiva determinazione verrà stimato il personale in servizio al 31/12/2021, al fine di adeguare in aumento o in diminuzione il limite del trattamento accessorio dell'anno 2021 e, previa formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del Fondo 2021 comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

Dato atto che, per quanto riguarda la parte stabile del Fondo anno 2021 (totale € 110.047,66.=):

unico importo consolidato, al netto della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, da corrispondere a carico del bilancio, secondo quanto disposto dall'arti. 15, comma 5, CCNL 21.0532018. Tale importo è quantificato in € **107.007,85.=**;

- dall'anno 2019, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018, il Fondo è incrementato di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale CCNL in servizio al 31/12/2015, importo quantificato in € **3.910,40.=**;
- la rideterminazione per incremento stipendio (differenze tra incrementi a regime delle posizioni economiche rispetto agli incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/5/2018 si quantifica in € **2.191,00.=** (Corte Conti – Sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 - risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, da non assoggettare al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017);
- nell'anno 2020 è cessato personale non percettore di retribuzione individuale di anzianità e/o assegni ad personam di cui all'art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018; l'importo complessivo di tale voce risulta, pertanto, confermata ed è pari ad € **2.174,12.=**;

Ritenuto di determinare in complessivi € 110.047,66.=, il Fondo di parte stabile di competenza dell'anno 2021, come da prospetto riepilogativo (*allegato A*), dando atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del Fondo comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate parte stabile per l'anno 2021, nel rispetto del quadro normativo sopracitato;

Considerato che il Comune:

- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater* della L. 296/2006, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono comunque avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, presentando un risultato di competenza dell'esercizio 2020 non negativo;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le risorse stabili del fondo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate di parte stabile, relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 110.047,66.=, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021-PARTE STABILE", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 54.593,73.=
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	€ 21.534,91.=
Indennità educatrici ed insegnanti	€ 4.999,59.=

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento economico e premiario prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Personale, Contratti, Centrale Acquisti, Servizi Legali e Assicurativi, come nominato con decreto Sindacale numero 4/2021;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021-Parte Stabile, per un importo complessivo di € 110.047,66.=, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- 3) Di dare atto che la parte variabile del fondo è alimentata anche da risorse discrezionali, che richiedono una specifica valutazione da parte dell'organo di governo e che devono trovare annuale motivazione nello sviluppo dei programmi e dei processi di produzione dei servizi, oltre che nelle azioni di sostegno dei relativi assetti organizzativi, in coerenza con i dettati del vigente CCNL;
- 4) di dare atto che con successiva determinazione verrà stimato il personale in servizio al 31/12/2021, al fine della valutazione della possibilità di adeguare l'attuale limite in aumento e determinare in via definitiva il limite dell'anno 2021, ex art. 33 del D.L. n.34/2019, convertito con Legge n. 58/2019;
- 5) di dare atto che previa formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del Fondo 2021 comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile, tenendo conto di tale limite;
- 6) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo di parte stabile per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;
- 7) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

8)

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 54.593,73.=
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	€ 21.534,91.=
Indennità educatrici ed insegnanti	€ 4.999,59.=

- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE SETTORE 8^
(Dott. Antonio Basile)

ALLEGATO A
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE – PARTE STABILE
ANNO 2021

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE – PARTE STABILE-ANNO 2021 CCNL 2016/2018	
<i>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018</i>	€ 107.007,85
<i>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</i>	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	€ 2.174,12
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
<i>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</i>	€ 2.174,12
<i>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</i>	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 3.910,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 2.191,00
<i>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</i>	€ 6.101,40
<i>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE- PARTE STABILE</i>	€ 115.283,37
<i>DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE-PARTE STABILE</i>	€ 109.181,97
<i>DI CUI: TOTALE RISORSE PARTE STABILE NON SOGGETTE AL LIMITE</i>	€ 6.101,40
<i>Decurtazioni</i>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	€ 5.235,71
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI...esternalizzazione asilo nido	
<i>TOTALE DECURTAZIONI</i>	€ 5.235,71
<i>TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</i>	€ 110.047,66
<i>EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17</i>	
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</i>	€ 110.047,66